

16.11.2023

A9-0319/514

Emendamento 514

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035.

Emendamento

Le lettere da a) a d) si applicano cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4 e non prima del 1° gennaio 2030. La lettera e) si applica cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 e comunque non prima di cinque anni dalla data di applicazione della lettera a).

Or. en

Motivazione

La riprogettazione degli imballaggi richiede tempo e notevoli risorse finanziarie e umane. È auspicabile che intercorra un periodo di transizione sufficiente tra l'emanazione dei regolamenti UE sui criteri di progettazione per il riciclaggio e la relativa applicazione, in modo da consentire ai produttori di eseguire le prove necessarie. Inoltre l'idoneità degli imballaggi al riciclaggio sarà determinata, tra l'altro, dalla disponibilità delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio, che varia notevolmente in tutta Europa.

16.11.2023

A9-0319/515

Emendamento 515

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli imballaggi riciclabili sono conformi, ***a decorrere dal 1° gennaio 2030***, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 ***e, a decorrere dal 1° gennaio 2035***, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

Emendamento

3. **3.** Gli imballaggi riciclabili sono conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 ***cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 4 e comunque non prima del 1° gennaio 2030.***

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 6 e comunque non prima di cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera a), gli imballaggi riciclabili sono conformi anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

Or. en

Motivazione

Eventuali ritardi nella pubblicazione degli atti delegati al presente regolamento non dovrebbero ridurre il tempo necessario all'industria per conformarsi alle nuove prescrizioni.

16.11.2023

A9-0319/516

Emendamento 516

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

Cinque anni dopo la data di adozione dell'atto delegato che stabilisce i criteri di progettazione per il riciclaggio ai sensi del paragrafo 4, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E per la categoria di imballaggio cui appartengono.

Or. en

16.11.2023

A9-0319/517

Emendamento 517

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) (c bis) agli imballaggi per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.

Or. en

Motivazione

Gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e gli alimenti a fini medici speciali sono destinati a gruppi sensibili di consumatori il cui stato di salute necessita di una tutela particolare. Tale aspetto emerge già nel regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che prevede limiti particolarmente rigorosi in relazione alla migrazione specifica di determinate sostanze dagli imballaggi degli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Pertanto gli obblighi previsti all'articolo 6 della presente proposta di regolamento richiedono un periodo di tempo più lungo al fine di adeguare tale tipo di imballaggio.

16.11.2023

A9-0319/518

Emendamento 518

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel

a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene* la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio*:

Emendamento

1. ***1. Cinque anni dopo la data di adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo a norma del paragrafo 7, gli operatori economici garantiscono*** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, ***come media dell'intero portafoglio degli imballaggi di plastica dell'operatore economico immessi sul mercato dell'Unione e soggetti a tali prescrizioni***:

Or. en

Motivazione

Si vuole mantenere l'approccio della direttiva (UE) 2019/904 che stabilisce che il contenuto riciclato dovrebbe essere calcolato effettuando una media e non calcolato per ciascuna unità di imballaggio. Modificare l'approccio comporterebbe ripercussioni significative sull'industria e sul mercato dell'UE. L'attuale mercato del PET riciclato (polietilene tereftalato) è molto limitato e pertanto l'accesso a tale materia prima pone gravi difficoltà. La metodologia della media per unità limita i potenziali problemi di approvvigionamento che determinate aziende possono incontrare.

16.11.2023

A9-0319/519

Emendamento 519

Anna Zalewska, Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) (d bis) agli imballaggi per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013.

Or. en

Motivazione

Gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e gli alimenti a fini medici speciali sono destinati a gruppi sensibili di consumatori il cui stato di salute necessita di una tutela particolare. Tale aspetto emerge già nel regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che prevede limiti particolarmente rigorosi in relazione alla migrazione specifica di determinate sostanze dagli imballaggi degli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Pertanto gli obblighi previsti all'articolo 7 della presente proposta di regolamento richiedono un periodo di tempo più lungo al fine di adeguare tale tipo di imballaggio.